


## COME FARE PER:

### PROCEDIMENTI IN MATERIA SOCIETARIA

L'art. 2 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, in l. 24 marzo 2012, n. 27, sotto la rubrica «*Tribunale delle imprese*», ha istituito la nuova figura delle sezioni specializzate in materia di impresa, innestando la relativa disciplina sulle esistenti sezioni specializzate in materia di proprietà industriale, di cui al d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168 che oggi risulta completamente riformulato.

L'art. 4 del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168 si limita a stabilire che le controversie, indicate nell'art. 3, che, secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nel territorio della regione sono assegnate alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo di regione.

Competenza del Tribunale delle imprese a titolo esemplificativo si indicano alcuni esempi : cause relative ai **rapporti societari** ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui all'art. 2445, co. 3, c.c. ed art. 2482, co. 2, c.c. (opposizione dei creditori sociali alla deliberazione assembleare di riduzione del capitale sociale rispettivamente nella s.p.a. e nella s.r.l.), art. 2447 *quater*, co. 2, c.c., (opposizione dei creditori sociali alla deliberazione di costituzione di un patrimonio destinato nella s.p.a.), art. 2487 *ter*, co. 2, c.c. (opposizione dei creditori sociali alla deliberazione di revoca dello stato di liquidazione), art. 2503, co. 2, c.c., art. 2503 *bis*, co. 1, c.c. ed art. 2506 *ter* c.c. (opposizione rispettivamente dei creditori sociali e dei possessori di obbligazioni sociali alle operazioni di fusione o scissione della società); **azione di responsabilità contro gli amministratori esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 146, comma 2, L.F.**, in quanto racchiude le azioni previste dall'art. 2393 c.c. ed art. 2394 c.c. (Cass. Civ., Sez. VI - 1, ordinanza, 29.09.2016, n. 19340);(2) **azione cautelare per sequestro di beni trasferiti attraverso una scissione societaria ritenuta simulata** (Tribunale di Napoli, sez. III, ordinanza, 25.07.2016);(3) **azione di accertamento dell'esistenza o meno di una giusta causa di revoca degli amministratori e l'azione di condanna della società al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2383, comma 3, c.c.** (Cass., civ., sez. VI - 1, ordinanza, 07.07.2016, n. 13956; Cass. Civ., sez. VI - 3 Ordinanza, 06.05.2015, n. 9139);(4) **azione di accertamento degli effetti della cessazione di una s.r.l. promossa dal creditore della società estraneo al rapporto societario** (Tribunale di Massa, sez. unica, ordinanza, 08.04.2016); (5) **azione aventi ad oggetto il compenso di amministratore di società** (Tribunale di Milano, sez. specializzata in materia di imprese, 04.03.2016; Cass. Civ., sez. I,



11.02.2016, n. 2759) o sindaci (Tribunale di Roma, sez. specializzata in materia di imprese, 03.09.2015)

E' altresì opportuno precisare che la competenza per materia delle sezioni specializzate in materia di impresa è **stata estesa dal nostro legislatore** anche ai rapporti aventi ad oggetto i **contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria** dei quali sia parte una delle società di cui al novellato art. 3 del D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, ovvero quando una di queste partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, fatto salvo che sussista comunque la giurisdizione del giudice ordinario.

**E' stata esclusa invece la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa nei seguenti casi:**

- (1) **azioni relative alla trasformazione di società di persone in società di capitali** nel caso in cui la trasformazione non sia stata ancora essere effettuata (Tribunale di Spoleto, ordinanza, 09.03.2016);
- (2) **azione revocatoria ordinaria radicata dal creditore terzo** riguardante l'atto di conferimento d'azienda (Tribunale di Bologna, 01.02.2016);
- (b) **il trasferimento delle partecipazioni sociali** o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
- (c) **i patti parasociali**, anche diversi da quelli regolati dall'art. 2341 *bis* c.c.;
- (d) **le azioni di responsabilità** promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;
- (e) **i rapporti riguardanti le società controllate** di cui all'art. 2359, co. 1, n. 3), c.c., **le società esercitante l'attività di direzione e coordinamento** di cui all'art. 2497 *septies* c.c. e **le società cooperative** di cui all'art. 2545 *septies* c.c.;

